



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 27 DEL 7 settembre 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Proposizione ricorso per Cassazione avverso sentenza 155/2017 della Corte d'Appello di Messina – Comune di Milazzo c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti + 1 - Conferimento incarico -

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di settembre alle ore 18,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Angela Lo Presti

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

-con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

lu *7*

- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale;

Considerato in merito all'oggetto che:

- con citazione notificata il 25/11/1999 il Comune di Milazzo conveniva davanti al Tribunale di Barcellona P.G. il Ministro dei Trasporti per ottenere il rilascio dei locali siti sul Molo Marullo di Milazzo, oggi adibiti a sede della Capitaneria di Porto, nonché il ristoro per occupazione degli stessi o l'indennizzo per detta occupazione a decorrere dal 1981, in mancanza di stipula di regolare contratto di locazione, come richiesto dal Comune di Milazzo, della piena proprietà in capo al Comune dei detti locali come sancita da sentenza della Corte d'Appello di Messina 28 dicembre 1896;
- il giudizio veniva definito con sentenza 141/2010 con la quale il Tribunale rigettava le domande del Comune, sul presupposto della demanialità delle aree su cui insistono i fabbricati, avverso la quale lo stesso Ente proponeva appello a ministero del prof avv. Fulvio Cintioli;
- l'avv. Fulvio Cintioli con nota in data 1 giugno 2017 ha comunicato la definizione del giudizio con la sentenza n. 155/2017 che ha rigettato ancora le domande proposte dal Comune in appello ;
- **VISTO** che con nota protocollo n. 4002 del 17.07.2017 il Responsabile del Procedimento del 2° Servizio - Gestione Contenzioso incardinato nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali ha trasmesso a questa Commissione di Liquidazione e al Settore LL.PP. Sezione Patrimonio, copia della sentenza n. 155/2017 resa dalla Corte d'Appello di Messina sull'impugnativa proposta dal Comune di Milazzo ;
- **VISTO** che con nota prot. 12636 del 24.08:2017 il Servizio LL.PP. ha relazionato alla Commissione evidenziando che il Tribunale di Messina I Sez. civile, con sentenza n. 1510/2015, in altro giudizio vertente tra il Comune e la Compagnia Portuale Garibaldi s.c. a r.l., sempre in ordine alla titolarità di magazzini posti sul molo Marullo, ha dichiarato la proprietà esclusiva della



Cooperativa per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa che il Comune reclamava in proprietà in forza di una sentenza della Corte d'Appello di Messina del 1896;

- **RILEVATO** che la sentenza n. 1510/2015 , secondo quanto riferito dal Servizio Legale comunale, notificata al Comune in data 27.07.2015, è passata in cosa giudicata in data 24.09.2105 ;
- **VISTO** che la Commissione di Liquidazione ha chiesto all'Avv. Cintioli un dettagliato, specifico parere sulla opportunità di proporre ricorso per Cassazione avverso il *decisum* della Corte d'Appello con particolare riferimento all'esistenza di giudicato esterno sulla questione oggetto di causa, sollecitando l'urgenza di un riscontro attesa la prossimità del termine per la proposizione del ricorso in scadenza il 16 settembre 2017 ;
- **Preso atto** che il legale in data 5 settembre u.s. ha reso articolato parere anche in ordine alla formazione e valenza del c.d. giudicato esterno, confermando che l'esegesi della Corte d'Appello di Messina sulla sentenza del 1896 in ordine alla titolarità del bene, presenta margini di dubbio ;
- **VISTO** altresì che il Sindaco, reso edotto del parere reso dall'avvocato Cintioli e del compenso dallo stesso legale richiesto, ed espressamente interpellato da questa Commissione , con nota in data 7 settembre 2017, ha rappresentato l'opportunità di *"coltivare il ricorso in Cassazione anche in ragione del fatto che le questioni dedotte in giudizio riguardano anche altre unità insistenti su area demaniale"*;

Preso atto pertanto dell'interesse del Comune alla proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 155/2017 della Corte d'Appello di Messina;

DATO atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che

l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato *"Poteri Organizzatori"* possa essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* definendo a priori il compenso da corrispondere al legale;

Ritenuto, nel caso di specie, di confermare per continuità di difesa l'incarico conferito all'avv. Fulvio Cintioli che ha patrocinato il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Messina, giusto precedente incarico conferito dall'Ente, e di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;



Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

-VISTA peraltro la particolarità della questione in argomento che investe questioni giuridiche di particolare complessità e rilevanza che esulano altresì dal valore concreto della causa per l'interesse dell'Amministrazione alla problematica della titolarità dei beni oggetto del contendere;

VISTA l'urgenza con la quale il legale dovrà predisporre gli atti di ricorso, connessa alla necessità di rispettare gli stringenti termini di deposito del ricorso in Cassazione;

Visto l'art 9 L.27/2012 che, abrogando i tariffari professionali, ha introdotto l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di dovere, nel caso di specie, definire in via negoziale l'importo degli onorari da corrispondere al legale in deroga a ai criteri cui questa Commissione si è uniformata in altri casi;

RITENUTO, da ultimo sentito il prof Fulvio Cintioli, di dover determinare la somma di € 8.000,00 quale compenso professionale, e con IVA e CPA complessivamente l'importo di € 10.150,40 che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività riferita al giudizio *de quo*, oltre spese di domiciliazione quantificate in € 1.000,00 e al netto delle spese non imponibili segnatamente per contributo unificato che lo stesso prof. Cintioli ha quantificato in € 1.036,00 e marche per iscrizione pari a € 227,00;

DATO ATTO che l'ammontare degli onorari come sopra quantificato è stato definito in via negoziale con il legale ed è comunque parametrato sulla base degli importi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e per lo scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile (fino a € 260.000,00);

DATO ATTO che la spesa per l'espletamento del presente incarico ammonta a complessivi € 12,413,40, di cui € 11.150,40 per onorario comprensivo di cpa e IVA ed € 1000,00 per spese di domiciliazione, gravanti sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata.

RITENUTO altresì che il contributo unificato pari a € 1.036,00 ed i relativi diritti di cancelleria pari a € 227,00 saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamento presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione,




poiché spese obbligatorie da sostenere immediatamente per poter presentare costituzione in giudizio e tenuto conto dell'attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

Tutto quanto sopra premesso;

DELIBERA

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 155/2017 resa nel Giudizio Comune di Milazzo c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei ministri pro tempore;
- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Fulvio Cintioli per continuità di difesa, avendo lo stesso seguito il giudizio davanti alla Corte d'Appello;
- di dare atto che con separato atto si è sottoscritto apposito disciplinare con il sopra detto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma di complessivi € 12,413,40, di cui € 11.150,40 per onorario comprensivo di cpa e IVA ed € 1000,00 per spese di domiciliazione, gravanti sugli oneri di liquidazione di questa OSL ;
- di dare atto che l'importo del contributo unificato pari a € 1.036,00 e i contributi forfettari di Cassazione ed i relativi diritti di cancelleria pari ad € 227,00 saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio, da sostenere immediatamente e tenuto conto dell'attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- di disporre l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;


Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
 - sul sito internet del Comune;
 - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.
- 

Alle ore 19,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo



Dott. Filippo Donato



Segretario verbalizzante

Sig.ra Angela Lo Presti



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/09/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
